CAMERA DEI DEPUTATI N. 4209

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 giugno 1967 *(Stampato n. 1773)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

—

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° luglio 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono abrogati gli articoli 12, 60, 67, 72, 75, 91, 94, 95, 97, 114, 117, primo, secondo e terzo comma, 122, 129, 130, 132, 141, 158, 212, 213, 216, 217, 218, 219 e 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e

10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478.

ART. 2.

L'articolo 1 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, assicura il libero esercizio dei loro diritti e vigila alla tutela della proprietà pubblica o privata: cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo e, in mancanza, dal sindaco ».

ART. 3.

L'articolo 2 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà, nel rispetto delle norme della Costituzione e dei princìpi dell'ordinamento giuridico, di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o della pubblica incolumità, limitatamente al tempo richiesto dalle esigenze medesime.

I provvedimenti anzidetti devono essere adeguatamente motivati, sono immediatamente esecutorî e, nei casi in cui non abbiano carattere individuale, sono pubblicati a mezzo manifesti e mediante inserzione nel foglio annunzi legali della provincia ».

ART. 4.

L'articolo 3 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il sindaco rilascia alle persone di età superiore agli anni quattordici, aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora,

quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta d'identità ha la durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia del titolare.

La carta d'identità è titolo valido per lo espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali ».

ART. 5.

È vietato schedare i cittadini per il solo fatto della loro fede religiosa, delle loro opinioni politiche, della loro appartenenza ad organizzazioni politiche, sindacali, cooperative, assistenziali o culturali, nonché per la legittima attività che essi svolgono come appartenenti alle predette organizzazioni.

ART. 6.

L'articolo 4 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza può obbligare le persone indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e coloro che non sono in grado o si rifiutino di provare la loro identità a sottoporsi a rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili, con esclusione di ogni forma di ispezione corporale.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone di cui al precedente comma di munirsi, entro un dato termine, della carta d'identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza ».

ART. 7.

L'articolo 6 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge disponga altrimenti, avverso i provvedimenti previsti dal presente testo unico è dato ricorso alle autorità di pubblica sicurezza gerarchicamente superiori entro il termine di trenta giorni dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Il Ministro dell'interno può annullare di ufficio i provvedimenti anche se definitivi ».

ART 8.

L'articolo 7 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti legittimi dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

Quando da un'azione resa necessaria per la tutela attuale e immediata della pubblica incolumità e sicurezza derivi un danno al diritto del terzo, a questi è dovuta una indennità ».

ART. 9.

L'articolo 8 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni di polizia sono personali e intrasmissibili.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è ammessa la rappresentanza purché il rappresentante possegga i requisiti necessari per conseguire la relativa autorizzazione e ottenga l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione medesima.

Nei casi e alle condizioni previsti dal precedente comma è consentito il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni di polizia a chi dimostri di avere la disponibilità dei beni connessi all'esercizio della attività autorizzata e dei locali in precedenza occupati dal suo dante causa ».

ART. 10.

L'articolo 9 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Oltre le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, di sanità e buon costume ».

ART. 11.

L'articolo 10 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in caso di violazione di leggi, regolamenti o delle prescrizioni imposte a norma dell'articolo precedente ».

ART. 12.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 11 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto alla sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale ovvero è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a un anno per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione o a chi non risulta, per la non buona condotta tenuta, idoneo all'esercizio dell'attività da autorizzare ».

ART. 13.

L'articolo 13 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

La validità delle autorizzazioni di polizia s'intende automaticamente rinnovata, di volta in volta, mediante l'adempimento da parte dei titolari – nei termini prescritti – degli oneri fiscali o di altra natura stabiliti dalla legge per i singoli casi.

Il rinnovo automatico è, tuttavia, escluso per le autorizzazioni relative alla fabbricazione, deposito, detenzione, trasporto, commercio e porto di armi, di prodotti esplodenti, nonché per il rinnovo dei decreti di attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata ».

ART. 14.

L'articolo 14 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni e gli altri atti condizionanti l'esercizio di diritti ».

ART. 15.

L'articolo 15 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza, per finalità rientranti nell'adempimento dei suoi compiti, ha facoltà di invitare chiunque, con avviso adeguatamente motivato e tempestivamente notificato, a comparire davanti ad essa entro un termine stabilito.

La trasgressione senza giustificato motivo all'invito notificato nei termini e nei modi di cui al comma precedente è punita con la ammenda da lire ventimila a ottantamila.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata per due volte a comparire e non presentatasi nel termine prescritto senza giustificato motivo ».

ART. 16.

L'articolo 16 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza durante le ore di apertura possono accedere nei locali destinati all'esercizio di una attività soggetta ad autorizzazione di polizia, negli esercizi pubblici e negli altri locali ove si esercitano attività soggette a prescrizioni di leggi o di regolamenti, per controllarne l'osservanza ».

ART. 17.

L'articolo 18 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso almeno tre giorni prima al questore o al dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza.

Il termine predetto può, per ragioni di urgenza e a richiesta dei promotori, essere abbreviato.

Con provvedimento da notificare a chi ha dato il preavviso, il questore o il dirigente dell'ufficio può, per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, che devono essere concretamente e specificamente indicati nel provvedimento, vietare la riunione. Per gli stessi motivi e in particolare per assicurare la libera disponibilità di vie o piazze pubbliche, in relazione alle esigenze della circolazione, ovvero per evitare gravi disturbi alle occupazioni e alla quiete dei cittadini, può inoltre

prescrivere modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento della riunione.

Il divieto o le modalità di svolgimento devono essere notificati ai promotori almeno 24 ore prima della riunione, salvo che le ragioni che determinano il provvedimento si manifestino dopo tale termine.

Se la riunione ha luogo senza preavviso o nonostante il divieto o se non sono osservate le prescritte modalità di svolgimento, è in facoltà del dirigente del servizio di ordine pubblico di disporre lo scioglimento.

Coloro che promuovono, organizzano o dirigono riunioni le quali abbiano luogo senza il preavviso sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire 40.000 a 160.000. Qualora la riunione si tenga nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite, le sanzioni predette sono applicate congiuntamente. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

ART. 18.

L'articolo 29 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico possono essere sciolti quando in essi avvengano disordini ovvero siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e la incolumità pubblica ».

ART. 19.

L'articolo 21 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« È vietata l'esposizione di bandiere, emblemi e altri mezzi espressivi che siano simbolo di vilipendio o di attentato all'ordinamento costituzionale dello Stato ».

ART. 20.

L'articolo 22 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando nei casi previsti dagli articoli precedenti, occorre sciogliere una riunione o un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite o as-

sembrate sono invitate a sciogliersi dal funzionario di pubblica sicurezza o, in sua assenza, dall'ufficiale o sottufficiale dei carabinieri o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presente, di grado più elevato ».

ART. 21.

Gli articoli 23 e 24 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Se l'invito rimane senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte intimazioni ad alta voce e percettibili, effettuate, se possibile, mediante idoneo mezzo acustico; se anche le intimazioni rimangono senza effetto o non possono essere effettuate per tumulto, rivolta od opposizione, lo scioglimento può essere eseguito con la forza.

Chiunque si rifiuta di obbedire all'ordine di scioglimento è punito con l'arresto da venti giorni a un anno o con l'ammenda da lire 12.000 a 160.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato; nei casi più gravi le predette sanzioni possono essere applicate congiuntamente ».

ART. 22.

L'articolo 25 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie, pratiche religiose, processioni ecclesiastiche o civili in luogo pubblico deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore o al dirigente l'ufficio distaccato di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 160.000 ».

ART. 23.

L'articolo 26 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può vietare, per i motivi indicati nel terzo comma dell'articolo 18, le manifestazioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere la osservanza di determinate modalità di tempo e di luogo dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima, salvo che le ragioni che determinano il provvedimento si manifestino dopo tale termine.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente ».

ART. 24.

Il secondo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il questore, per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, può prescrivere speciali cautele per la esecuzione di trasporti funebri ».

ART. 25.

Gli ultimi due commi dell'articolo 35 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 200.000.

L'acquirente o il cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000.

ART. 26.

L'articolo 41 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando vi siano fondati sospetti della esistenza, in qualsiasi luogo pubblico o privato, di armi, munizioni o materie esplodenti abusivamente detenute, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di necessità e urgenza, possono procedere, anche in tempo di notte, a perquisizione personale o domiciliare, in ogni caso osservate le disposizioni dell'articolo 304-*ter*, secondo capoverso del Codice di procedura penale e, per quanto possibile, le altre norme sulla istruzione formale di cui allo stesso codice di procedura penale.

L'ufficiale procedente deve enunciare nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere, non oltre le 48 ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria per la convalida ».

ART. 27.

Nell'articolo 43, primo comma, del testo unico predetto, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) a chi ha riportato condanna per detenzione, fabbricazione, raccolta, commercio o porto abusivo di armi »,

ed è inserito, dopo la lettera anzidetta, il seguente comma:

« Ai riabilitati può essere concessa licenza di portare armi da caccia ».

ART. 28.

Gli ultimi due commi dell'articolo 55 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000.

L'acquirente o il cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000 ».

ART. 29.

L'articolo 62 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di immobili adibiti a magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono essere iscritti in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore all'obbligo stabilito dal precedente comma è punito con l'ammenda da lire 30.000 a 160.000.

Alla stessa pena soggiacciono i proprietari e gli amministratori delle case alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza ».

ART. 30.

Gli articoli 68 e 71 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Senza licenza del questore non si possono adibire luoghi pubblici o aperti al pubblico allo svolgimento di rappresentazioni teatrali o cinematografiche, feste da ballo, manifestazioni sportive o altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare scuole o sale pubbliche da ballo.

La licenza del questore è prescritta anche per le gare automobilistiche, corse di cavalli e simili. Per tali gare effettuate su strade ordinarie o per le gare aeronautiche si applicano le leggi speciali.

Le licenze di cui ai precedenti commi sono valide soltanto per i luoghi e per il tempo in esse indicati.

È consentita la rappresentanza ».

ART. 31.

L'articolo 69 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto ».

ART. 32.

L'articolo 70 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Sono vietati gli spettacoli o i trattenimenti pubblici contrari al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.

Per la revisione dei film e dei lavori teatrali si applicano le disposizioni delle leggi speciali ».

ART. 33.

Gli articoli 74 e 82 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« I titolari della licenza prevista dall'articolo 68 prima di dar luogo alla rappresentazione teatrale o di arte varia devono depositare presso il questore un esemplare della produzione, munito del nulla osta alla rappresentazione, qualora sia prescritto.

L'autorità di pubblica sicurezza o gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, da essa preposti al servizio, possono ordinare la sospensione o la cessazione di qualunque spettacolo o trattenimento e, ove occorra, lo sgombero del locale in caso di gravi disordini o di pericolo per la pubblica incolumità o di offese al buon costume.

Qualora la sospensione o la cessazione avvengano per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo o il trattenimento, può essere ordinata altresì la restituzione del prezzo d'ingresso agli spettatori.

Dei provvedimenti adottati dovrà essere subito data comunicazione al prefetto ».

ART. 34.

Il primo comma dell'articolo 80 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza di cui al precedente articolo 68 prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pie-

namente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio o di altra urgente necessità ».

ART. 35.

L'articolo 86 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie e gli altri esercizi per la vendita di alimenti da consumare sul posto, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi da rimessa, da noleggio e per riparazioni di autoveicoli e motoveicoli e simili.

La licenza di cui al primo comma è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di bevande alcooliche e analcooliche presso enti collettivi, stabilimenti, spacci e circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita e il consumo siano limitati ai soli soci.

I giuochi leciti nei pubblici esercizi sono autorizzati dal questore ».

ART. 36.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 88 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Per le corse dei cavalli negli ippodromi, l'esercizio di totalizzatori e scommesse a libro tanto negli ippodromi quanto fuori di essi è consentito soltanto all'Unione nazionale incremento razze equine e alle società, enti e persone da questa delegate ai sensi della legge 24 marzo 1942, n. 315.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a 200.000 ».

ART. 37.

L'articolo 90 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le domande di licenze o di autorizzazioni sono presentate al sindaco che, entro 60 giorni dalla presentazione, le trasmette al questore col proprio parere.

Il sindaco, sulle istanze intese ad ottenere la licenza o l'autorizzazione per lo spaccio di bevande alcooliche ed analcooliche. si

pronuncia previo avviso della Commissione comunale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, integrata dall'ufficiale sanitario del Comune, da un rappresentante dei pubblici esercizi e da un rappresentante degli albergatori, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative ».

ART. 38.

L'articolo 92 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto previsto dall'articolo 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'articolo 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per infrazioni alle norme in materia di sostanze stupefacenti, o per delitti commessi in stato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione ».

ART. 39.

L'articolo 96 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun Comune dal Prefetto, sentito il Sindaco.

Senza autorizzazione del Prefetto è vietato anticipare e protrarre l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio.

È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto agli orari stabiliti dal Prefetto e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

È consentito negli esercizi pubblici annessi agli alberghi, locande e pensioni la somministrazione fuori degli orari di cui ai commi precedenti di cibi e bevande alle sole persone alloggiate ».

ART. 40.

L'articolo 98 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e gli ospedali, i

cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto sono stabilite con ordinanza del prefetto.

Per le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo possono essere determinate distanze diverse da quelle fissate in linea generale per gli altri comuni della provincia o, in caso di effettive esigenze turistiche, i limiti di distanza possono essere fissati soltanto con riferimento agli ospedali, alle scuole, alle chiese e agli altri luoghi destinati al culto ».

ART. 41.

Il terzo comma dell'articolo 99 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Tale termine non può essere superiore a sei mesi, salvo il caso di forza maggiore ».

ART. 42.

L'articolo 100 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Oltre che nei casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone condannate per delitti non colposi o comprese nelle categorie elencate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata ».

ART. 43.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 103 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Per esigenze turistiche le licenze di cui all'articolo 86 nonché le speciali autorizzazioni prevedute dall'articolo 89 possono avere durata limitata al periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone ».

ART. 44.

L'articolo 108 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non possono affittarsi camere o appartamenti mobiliati né può darsi alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare l'esercizio dell'attività indicata in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'articolo 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti lo sfruttamento della prostituzione altrui o il giuoco d'azzardo o si faccia uso di sostanze stupefacenti ».

ART. 45.

L'articolo 109 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli albergatori, i locandieri e coloro che gestiscono pensioni o case di cura o altrimenti danno alloggio per mercede, devono prendere nota delle generalità dichiarate dalle persone alloggiate, le quali ne confermano l'autenticità apponendo la loro firma.

Per coloro che non sono in grado di apporre la firma devono essere annotate le generalità risultanti da un documento idoneo ad attestarne l'identità.

Per gli stranieri devono essere registrate le generalità risultanti dal passaporto o da altro documento idoneo ad attestarne l'identità ed accertati gli estremi del documento esibito.

Per le comitive organizzate, anche se composte da stranieri, ed in numero non inferiore a dieci persone devono essere registrate le generalità del capo-gruppo, risultanti da documento idoneo ad attestarne l'identità e accertati gli estremi del documento esibito. Il capogruppo è tenuto a produrre un elenco da lui sottoscritto contenente le generalità degli altri componenti del gruppo da allegarsi al registro a cura dell'esercente.

Per i minori non accompagnati da persona maggiorenne deve essere richiesta l'esibizione di un documento di identificazione, nel caso che il minore ne sia sprovvisto, lo esercente deve registrare le generalità indicate dal minore stesso dandone immediata notizia all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dell'Arma dei carabinieri; per i minori accompagnati l'esibizione del documento di identificazione deve essere richiesta a chi li accompagna, il quale deve altresì indicare sotto la propria responsabilità le generalità del minore.

Gli esercenti sono tenuti a conservare per due anni e ad esibire le registrazioni o il registro delle persone alloggiate a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Salvo le pene stabilite dal codice penale agli esercenti resisi responsabili di infrazioni agli obblighi sopracitati può esser sospesa la licenza, e qualora l'infrazione si ripeta, la licenza può essere revocata.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque dichiara false generalità è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 4.000 a lire 200.000 ».

ART. 46.

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 110 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« L'uso di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da giuoco quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata.

Gli apparecchi e i congegni saranno confiscati.

L'uso di apparecchi o di congegni da trattenimento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è autorizzato dal questore ».

ART. 47.

L'articolo 111 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non si può esercitare senza iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza l'arte tipografica, litografica ,fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica e chimica in molteplici esemplari.

L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia certificato dell'avvenuta iscrizione con l'espressa indicazione dei locali in cui l'attività deve essere svolta.

È ammessa la rappresentanza ».

ART. 48.

L'articolo 112 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto di esporre, affiggere, mettere in circolazione figure, disegni, scritti offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza, o che divulghino i mezzi rivolti a procurare l'aborto ovvero che divulghino mezzi rivolti a impedire la procreazione, quando, per il modo come sono redatti, offendano il buon costume, o comunque, quando la divulgazione stessa sia fatta a scopo di lucro ».

ART. 49.

L'articolo 113 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi a ciò destinati dall'autorità comunale».

ART. 50.

L'articolo 115 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non possono aprirsi o condursi agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita o di esposizione, senza licenza del questore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo, sono comprese le agenzie per disbrigo di pratiche o per l'acquisizione di documenti per conto terzi.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza ».

ART. 51.

L'articolo 121 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di scritti o disegni, di cantante, suonatore, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, fattorino-accompagnatore di piazza, guarda-macchine e barcaiuolo, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.

L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute nell'articolo 11, salva la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di ricusarla alle persone indicate nell'articolo stesso ai minori degli anni 18 idonei ad altri mestieri.

È vietata l'attività di ciarlatano ».

ART. 52.

Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le guide, gli interpreti, i corrieri, gli assistenti turistici, le guide e i portatori alpini, i maestri e gli aspiranti maestri di sci devono ottenere la licenza del questore, fermo restando l'accertamento dell'idoneità tecnica previsto dalle rispettive leggi speciali ».

ART. 53.

L'articolo 124 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I mestieri previsti dagli articoli 121 e 123 possono essere esercitati dagli stranieri a condizione di reciprocità ».

ART. 54.

All'articolo 126 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« È consentita la rappresentanza ».

ART. 55.

All'articolo 127 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« È consentita la rappresentanza ».

ART. 56.

L'articolo 128 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I commercianti di cose antiche ed usate e le persone indicate nell'articolo 127 non possono compiere operazioni in preziosi usati se non con persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Le operazioni anzidette devono essere giornalmente riportate in un registro in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Per usato deve intendersi l'oggetto prezioso rimesso in circolazione dopo essere pervenuto a qualsiasi titolo in possesso di chi non sia titolare di licenza per la vendita di preziosi.

Il registro predetto deve essere esibito agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, a ogni loro richiesta.

L'esercente che ha comprato cose preziose non può alterarle o alienarle se non dieci

giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i commercianti o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica ».

ART. 57.

L'ultimo comma dell'articolo 134 del testo unico predetto è sostituito dai seguenti:

« In ogni caso detta licenza non consente l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni delle libertà costituzionali.

Sono consentite la rappresentanza e la trasmissibilità ai sensi dell'articolo 8 ».

ART. 58.

L'articolo 138 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le guardie particolari devono possedere i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere raggiunto la maggiore età;

3) essere fisicamente idoneo;

4) avere conoscenza elementare delle leggi penali e di pubblica sicurezza attinenti al servizio e dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi;

5) essere persona di ottima condotta;

6) non avere riportato condanna per delitto non colposo.

Le guardie particolari devono essere iscritte all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal questore ».

ART. 59.

L'articolo 144 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero a esibire i documenti d'identificazione di cui è provvisto e a dare i richiesti chiarimenti.

Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può esser sottoposto a rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili, con esclusione di ogni forma di ispezione corporale ».

ART. 60.

L'articolo 150 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dall'articolo 10 della Costituzione in materia di diritto di asilo

e stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto non colposo possono essere espulsi dal territorio dello Stato e accompagnati alla frontiera.

Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre l'espulsione e lo accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.

L'espulsione per motivi di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo è pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri »

ART. 61.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 152 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 10 della Costituzione in materia di diritto di asilo, i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive province i quali non sappiano dare contezza di sè o siano sprovvisti di mezzi. I prefetti delle province di confine possono, per gli stessi motivi, respingere gli stranieri alla frontiera ovvero allontanarli dai comuni di frontiera mediante foglio di via obbligatorio.

In caso di urgenza i prefetti possono adottare i provvedimenti previsti dal comma precedente per motivi di ordine pubblico, riferendone al Ministro ».

ART. 62.

Il secondo comma dell'articolo 156 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni o di finanziamento dei partiti politici, della stampa, delle associazioni sindacali, culturali, assistenziali, ricreative e può essere negata soltanto per ragioni di tutela della pubblica fede, della tranquillità e della libertà dei cittadini ».

ART. 63.

L'articolo 157 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e per fondati motivi di sicurezza pubblica o pubblica moralità, hanno facoltà di ordinare, a chiunque, di dare sufficienti indicazioni sulla propria identità personale, procedendo al loro fermo qualora non vi ottemperino.

Gli ufficiali o gli agenti di publica sicurezza, possono altresì fermare le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto e quelle, riconducibili nelle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che manifestino un comportamento concretamente pericoloso per la pubblica sicurezza o per la moralità pubblica.

Le persone fermate possono essere sottoposte a perquisizione personale, di cui dovrà essere redatto processo verbale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di pubblica sicurezza, nelle quarantotto ore dal fermo, deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato eseguito, insieme con il verbale di perquisizione e i risultati delle indagini e dei provvedimenti adottati.

Se il fermo non è convalidato entro le successive quarantotto ore il fermato è immediatamente rilasciato.

Il fermo, se necessario, può essere prorogato fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione, qualora l'ufficiale di pubblica sicurezza procedente ne faccia motivata richiesta prima dello scadere del termine indicato nel precedente comma.

Del decreto di convalida e di quello di proroga è data comunicazione all'interessato.

Nei comuni ove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o comando di ufficiale dei carabinieri, la facoltà e gli adempimenti attribuiti, a norma delle disposizioni precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza, sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri ».

ART. 64.

L'articolo 162 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I condannati per delitto non colposo a pena detentiva o per contravvenzione alla sorveglianza speciale o che devono essere sottoposti alla libertà vigilata, hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza ».

ART. 65.

Il terzo comma dell'articolo 163 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio ».

ART. 66.

L'articolo 209 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'osservanza del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione, il prefetto può chiedere ai dirigenti o rappresentanti di associazioni o enti, che svolgono in tutto o in parte la propria attività entro il territorio della provincia, a esclusione dei partiti politici e delle associazioni sindacali, la comunicazione di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché notizie sulla loro organizzazione e attività. Alla richiesta deve essere ottemperato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima.

Nel caso di inottemperanza alla richiesta si applica la pena dell'arresto da un mese a un anno o dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 ».

ART. 67.

L'articolo 210 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni segrete è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a quattrocentomila.

Chiunque vi partecipa è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila.

Lo scioglimento delle associazioni segrete e di quelle di cui al decreto-legge 14 febbraio

1948, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1956, n. 561, è disposto con la sentenza di condanna ».

ART. 68.

L'articolo 211 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Non possono essere costituite senza il nulla osta del Ministro dell'interno associazioni fra stranieri ».

ART. 69.

L'articolo 214 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, determinati da gravi calamità naturali, il Governo provvede con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte ».

ART. 70.

L'articolo 215 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Durante lo stato di pericolo pubblico, dichiarato ai sensi dell'articolo precedente, il prefetto, in esecuzione delle misure disposte con decreto-legge a norma dell'articolo stesso, può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, limitati al periodo strettamente necessario, sempre nel rispetto delle norme della Costituzione e dei princìpi dell'ordinamento giuridico.

Tali provvedimenti, ove riguardino singole persone, sono comunicati al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore per la convalida e, se questa non intervenga nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 71.

L'articolo 220 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« È obbligatorio l'arresto per chi è colto in flagranza del reato previsto dall'articolo 19 di questo testo unico ».

ART. 72.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, saranno emanate norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge coordinate con il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'emanando regolamento sono punite con l'arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda fino a lire ottantamila.

Fino a quando non sarà emanato il suindicato regolamento le contravvenzioni al vigente regolamento, in quanto non siano incompatibili con le norme di cui alla presente legge, sono punite con le sanzioni previste nel comma precedente.

ART. 73.

Sono attribuite al prefetto le competenze del Ministro dell'interno di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 28, primo comma; secondo comma limitatamente alle uniformi militari e 46 limitatamente alla vendita e al trasporto.

Sono attribuite al questore le competenze del prefetto di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 42, terzo comma; 44, secondo comma; 47; 89; 107; 133, secondo comma; 134, primo comma.

Sono altresì attribuite al questore le competenze del prefetto di cui ai seguenti articoli del Regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 96, secondo comma; 230 e 254.

ART. 74.

I questori possono delegare ai dirigenti gli uffici sezionali e distaccati di pubblica sicurezza l'esercizio delle attribuzioni di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 31, secondo comma; 33; 35, terzo comma; 37; 42, terzo comma; 55, terzo comma, e 86 per la parte che concerne gli stabilimenti di bagni, le autorimesse e gli alberghi diurni.

Le competenze demandate al questore quale autorità locale di pubblica sicurezza possono essere delegate ai dirigenti gli uffici sezionali di pubblica sicurezza.

ART. 75.

Ai componenti le commissioni previste dalla presente legge spetta il gettone di presenza nella misura stabilita dalle norme vigenti.

I sopralluoghi, sia a carico dello Stato, sia a carico dei privati, sono retribuiti con una indennità corrispondente ad un gettone di presenza; per quelli effettuati fuori sede spetta altresì l'indennità di missione.

ART. 76.

Il Prefetto, per tutte le competenze affidategli dalla legge per la prevenzione di infortuni e disastri in rapporto all'uso e alla fabbricazione di sostanze esplosive e infiammabili, sente il parere di una Commissione provinciale da lui nominata e formata da:

a) il questore o chi ne fa le veci, che esercita anche le funzioni di presidente;

b) il sindaco dei Comuni interessati per territorio o un suo delegato;

c) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;

d) un funzionario dell'Ispettorato del lavoro;

e) un ufficiale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;

f) un ingegnere del Genio civile o delle miniere, competente in materia di esplosivi;

g) un rappresentante dell'Autorità marittima portuale.

Un funzionario di pubblica sicurezza o un segretario di polizia adempie alle funzioni di segretario.

Nei casi in cui le determinazioni riflettono depositi di esplosivi, da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.

Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni del precedente articolo.

ART. 77.

La commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da:

a) il presidente;

b) il direttore della divisione polizia amministrativa della direzione generale della pubblica sicurezza;

c) due esperti designati dal Ministro dell'interno;

d) due rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni nazionali dei Comuni e delle Province d'Italia (ANCI e UPI);

e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

f) due rappresentanti della direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile del Ministero dell'interno, uno dei quali in servizio presso l'ispettorato tecnico;

g) due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio da designarsi tra il personale tecnico della direzione generale delle miniere e della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

h) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da designarsi tra il personale tecnico della direzione generale dei rapporti di lavoro;

i) un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile appartenente all'istituto sperimentale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

l) un rappresentante del Ministero della marina mercantile appartenente alla direzione generale del demanio marittimo e dei porti;

m) un rappresentante del Ministero della difesa-marina esperto in esplosivi;

n) un rappresentante del Ministero della difesa-aeronautica esperto in esplosivi;

o) un rappresentante del Ministero della difesa-esercito da designarsi tra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare;

p) un rappresentante del Ministero della difesa-esercito appartenente alla direzione generale di artiglieria o del genio da designarsi tra gli ufficiali generali o superiori;

q) un direttore di stabilimento militare di esplosivi.

È in facoltà del Ministro dell'interno di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza adempie alle funzioni di segretario.

Ai componenti della commissione consultiva è assegnato un compenso mensile forfettario fissato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 78.

La competenza del prefetto al rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di ascensori, per trasporto di persone o di materiale accompagnato da persone, è trasferita al genio civile.

ART. 79

I requisiti e le condizioni stabilite dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza modificato con l'articolo 58 della presente legge, sono prescritti anche per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 43 del testo unico sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

L'accertamento del requisito di cui al numero 4 dell'articolo 138 non è prescritto nei confronti delle guardie particolari la cui nomina sia stata approvata dal prefetto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 80.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni e quelle della presente legge, apportandovi le modifiche necessarie per il coordinamento.

ART. 81.

Le norme della presente legge riguardanti l'abrogazione degli articoli 91 e 95 e la modificazione dell'articolo 98 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1968.